

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
ISPETTORIA
14 MAR. 2008
SEGRETARIA
N. 2254 Prot.



Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia

Direzione Generale della Giustizia Civile

Via Arenula 70 - 00186 Roma - tel. 06/68851 - fax 06/68897523

e-mail: ufficio1.dgcivile@giustizia.it

Ufficio I

- 5 MAR. 2008



Al Sig. Presidente della Corte d'Appello di
TORINO

(rif. nota 22 novembre 2007 Prot. n. 5354/S)

E p.c.

Al Sig. Capo dell'Ispettorato Generale
ROMA

OGGETTO: Anticipazioni forfettarie dai privati all'erario nel processo civile - Art. 30 D.P.R. 30 maggio 2002 n.115

In esito alla nota in epigrafe indicata, che per comodità di lettura si allega in copia, si osserva quanto segue.

Il Testo Unico delle spese di giustizia non prevede la prenotazione a debito della spesa processuale in oggetto, in relazione alla costituzione della parte civile nel processo penale, se non nell'ipotesi disciplinata dall'art. 108 ovvero quando la parte civile sia ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

Pertanto al di fuori di tale specifica previsione, la spesa in oggetto dovrà essere pagata dalla parte civile ed in caso di mancato versamento non potrà che trovare applicazione l'art. 285 del citato Testo Unico.

Ove l'ufficio si accorga dell'omesso versamento successivamente alla costituzione della parte civile, come nel caso prospettato, si dovrà procedere alla regolarizzazione degli importi dovuti, richiedendo il pagamento alla parte tenuta al versamento della spesa.

Nel caso di prenotazione a debito della spesa, disciplinato dall'art. 108, la spesa deve essere annotata nel relativo registro curato dall'ufficio giudiziario.

Il Direttore Generale
Alfonso Papa